

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **OTTOBRE 2024**

Lecco, 23/10/2024

Spett.le clientela
- Loro sede -

www.studiodellera.it

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLA PATENTE A CREDITI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, che contiene il Regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024 e serve a garantire ai lavoratori una sicurezza costante e continua. I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell'Allegato X, D.Lgs. 81/2008. Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Modalità

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale occorre presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA (autocertificazione);
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- possesso del Durc in corso di validità (autocertificazione);
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).



Sono interessati le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979.

All'esito della presentazione della domanda sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e, decorsi 12 mesi dalla revoca adottata, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Crediti

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi secondo appositi criteri di attribuzione di tali ulteriori crediti quali ad esempio la storicità dell'azienda, la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e ss., cod. civ. o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Sono anche state stabilite le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Indicazioni INL

L'INL, con la circolare n. 4/2024, ha offerto le prime indicazioni utili per gli aspetti di competenza.

Quanto ai soggetti interessati, si precisa che sono tenuti al possesso della patente le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano *“fisicamente”* nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri etc.), incluse le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i quali valgono criteri di certificazione diversi (possesso del documento equivalente alla patente a crediti, Paesi UE, o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana, Paesi *extra* UE). Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.



Quanto ai requisiti, l'Ispettorato sottolinea che non tutti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Salvo casi particolari – ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio, iscrizione alla CCIAA); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del Rspg) e altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). In sede di richiesta, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, sarà possibile indicare anche la “non obbligatorietà” o “l'esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Quanto alla richiesta di rilascio, il portale per effettuarla sarà attivo dal 1° ottobre p.v. In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin da subito è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite pec, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui sarà data notizia sul sito *internet* dell'Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

La circolare si occupa anche della revoca e della sospensione della patente e ricorsi, nonché di decurtazione dei crediti, ricordando che qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito. Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero che è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale.



RISARCIMENTO DANNI PER CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO

Il c.d. Decreto Salva infrazioni, D.L. 131/2024, ha rivisitato l'articolo 28, D.Lgs. 81/2015 che disciplina il rimborso forfettario in caso di contratto a termine illegittimo, ove il giudice abbia disposto la ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato, non riconoscendo più il limite massimo del risarcimento pari a 12 mensilità, così che il lavoratore, dimostrando il maggior danno subito, può invocare un ristoro maggiore.

In particolare la norma ora prevede che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8, L. 604/1966, ma resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Il comma 3 della norma, che disponeva che in presenza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono, sulla base di apposite graduatorie, l'assunzione a tempo indeterminato, il tetto massimo di 12 mensilità fosse dimezzato a 6, è stato abrogato.

BONUS NATALE 2024

Tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato è presente l'introduzione del **BONUS Natale 2024**: si tratta di un bonus di importo pari a 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito e che sarà anticipato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta e dovrà essere erogato, a richiesta del lavoratore, con la prossima tredicesima mensilità, ma al verificarsi di specifiche condizioni oggettive e soggettive in capo al lavoratore.

Requisiti reddituali

L'indennità spetta per i lavoratori dipendenti, compresi anche i lavoratori domestici, che nel corso dell'anno 2024:

- abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 28.000 (non concorre al calcolo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze-Circ.n.19/E dell'Agenzia delle Entrate);
- a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a queste equiparati), percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti al lavoratore stesso, per tanto l'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.



I requisiti familiari

L'emendamento approvato in sede di conversione subordina la possibilità di fruire del bonus alla condizione soggettiva del lavoratore che deve, alternativamente, avere:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
- almeno un figlio a carico a carico, ma a condizione che l'altro genitore manchi ovvero non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Per tanto, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il BONUS è riconosciuto in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico.

Si ricorda che la condizione prevista per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Bonus su richiesta del lavoratore

L'indennità sarà erogata unitamente alle spettanze a titolo di tredicesima mensilità e pertanto, in base alle tempistiche di erogazione previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. L'importo non sarà riconosciuto automaticamente, ma spetterà solo su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o solo del figlio in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Recupero mediante compensazione

I datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, una volta ricevuta la richiesta da parte del lavoratore:

- procederanno ad anticipare l'importo spettante e al recupero dell'ammontare erogato mediante la compensazione con imposte e contributi a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga;
- avranno l'onere di verificare in sede di conguaglio il diritto all'indennità e, se la stessa si riveli non spettante, procederanno al recupero dell'importo già erogato.

Il quantum e la "clausola di salvaguardia"

L'emendamento approvato prevede che il bonus ammonta a 100 euro e che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente con la conseguenza che il valore sarà percepito netto. L'indennità dovrà essere parametrata ai giorni di lavoro di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) o all'articolazione dell'orario di lavoro (part-time o full time) così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 10/10/2024. Il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, e lo stesso sarà



ricosciuto anche qualora l'indennità non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità sarà quindi computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e qualora, sia stata erogata dal sostituto d'imposta, ma risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati

